

NOTE SULLE FIDEIUSSIONI BANCARIE O POLIZZE FIDEIUSSORIE ASSICURATIVE PRESTATE A GARANZIA DI OBBLIGHI E/O ONERI DERIVANTI DA CONVENZIONI EDILIZIE

La fideiussione bancaria o polizza fideiussoria dovrà essere stipulata con imprese autorizzate ai sensi del T.U. approvato dal D.P.R. 13/02/1959.

Nel caso in cui la polizza fideiussoria sia prestata da società assicurativa occorre che detta società garantisca di essere abilitata per il ramo cauzioni : deve essere, ad esempio, riportata la dicitura “impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nel Ramo Cauzioni con decreto del Ministro dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. *****”, ovvero “iscritta all’Albo dei gruppi creditizi *****” o analoga dicitura.

Circa la forma dell’atto di garanzia, premesso che la materia è regolata dagli Art. 1936 e seguenti del Codice Civile sotto il titolo terzo (dei singoli contratti) si precisa che le firme dei rappresentanti della Banca e delle Imprese di assicurazione devono essere autenticate da Notaio o da altro Pubblico Ufficiale. L’atto stesso è soggetto a bollo ai sensi del DPR 26/10/1972 numero 542 - Art. 1 della tariffa allegato A (parte 1^). Per contro non v’è obbligo di registrazione, giusta l’Art. 5 della Tabella allegato B del D.P.R. 26/10/1972, numero 634. Va inoltre ricordato che l’attestazione notarile o del Pubblico Ufficiale dell’autenticità delle firme dei Funzionari dell’istituto fideiussore, va completata con l’indicazione che i medesimi funzionari hanno poteri di firmare la garanzia stessa; infatti chi appone la firma deve essere legittimato a farlo in nome e per conto dell’istituto bancario o della compagnia assicurativa e deve essere altresì legittimato per quella tipologia di cauzione e quegli importi.

Sulla fideiussione o polizza fideiussoria devono essere riportate le seguenti informazioni:

- dati della banca o società assicurativa e relativa agenzia;
- dati del contraente la fideiussione;
- dati del beneficiario (Comune di Savona);
- importo della fideiussione;
- descrizione dell’oggetto di garanzia (opera da realizzare, oneri di urbanizzazione o conseguenti alla monetizzazione di aree verdi o parcheggi, ecc., in relazione al tipo di intervento edilizio da abilitare);
- riferimento alla convenzione e/o all’oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività;
- rinuncia da parte del fideiussore (banca o assicurazione) al beneficio della preventiva escussione del debitore diretto di cui all’art. 1944 del C.C.;
- modalità di svincolo della fideiussione o polizza fideiussoria: dovrà essere indicato che la fideiussione ha validità ed efficacia fino alla liberazione da parte del Comune. Ciò potrà avvenire mediante consegna dell’originale della stessa con l’annotazione di svincolo, o con dichiarazione liberatoria del Comune che liberi il soggetto garante in ordine alla garanzia prestata.
- obbligo espresso della banca o impresa assicurativa ad effettuare, su semplice richiesta scritta del Comune ed entro il termine massimo di giorni 30, il pagamento delle somme dovute in relazione alla prestata fideiussione, senza che occorra il preventivo consenso del debitore principale che nulla potrà eccepire;
- firma autenticata dal notaio, con riferimento esplicito al potere di firma della persona firmataria ed ai suoi dati personali, nonché alle sue mansioni all’interno della banca o impresa assicurativa.